



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 04 novembre 2002

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 4 novembre 2002, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

RIUNITI GLI APPELLI NN. 1,2, 3 e 4

1/2) Reclami calciatore LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA e dell'A.C. CHIEVO VERONA **RESPINTO** il reclamo del calciatore Luciano Siqueira de Oliveira

(avverso le sanzioni rispettivamente della squalifica per mesi 7 nonché dell'ammenda di € 150.000,00 e dell'ammenda di € 75.000,00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)

ACCOLTO PARZIALMENTE il reclamo del Chievo Verona e per l'effetto riduce la sanzione pecuniaria per responsabilità oggettiva a € 10.000,00.

3) Reclamo BOLOGNA F.C. 1909

(avverso la sanzione dell'ammenda di € 75.000,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)

ACCOLTO il reclamo del Bologna e per l'effetto dichiara prescritta l'infrazione addebitata

4) Reclamo PROCURATORE FEDERALE

(avverso le sanzioni della squalifica per mesi 7 al calciatore Luciano Siqueira de Oliveira e delle ammende di € 75.000,00 all'A.C. Chievo Verona e al F.C. Bologna 1909, inflitte a seguito di proprio deferimento - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)

ACCOLTO PARZIALMENTE il reclamo della Procura Federale per l'effetto ridetermina:

- la sanzione inflitta al calciatore Luciano Siqueira de Oliveira nella squalifica fino a tutto il 31.5.2003;
- e nell'ammenda di € 50.000,00

5) Reclamo A.S. SORTINO CALCIO

(avverso decisioni merito gara Naxos Calcio/Sortino del 21.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 19 del 10.10.2002)

RESPINTO

6) “ **A.C. SEPPELFRICKE BELLUNOPONTE**
(avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate inflitta al calciatore Togni Romulo Eugenio (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2002)

ACCOLTO riduce la sanzione della squalifica a due giornate